

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, N. 2
"Programmazione negoziata regionale"
(BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 18 Marzo 2003)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-03-14;2

Art. 1.

Finalità.


1. La presente legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata regionale intesa quale modalità ordinaria per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione.

Art. 2.

Strumenti della programmazione negoziata.

1. Sono strumenti della programmazione negoziata regionale:

- a) l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;
- b) il Programma Integrato di Sviluppo Locale;
- c) il Contratto di Recupero Produttivo;
- d) l'Accordo di Programma.

2. La Giunta regionale informa annualmente la competente commissione consiliare sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 1 e trasmette apposito elenco concernente gli studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata finanziati ai sensi dell'articolo 6 bis 

Art. 3.

Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale.

1. L'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) è finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l'attuazione delle politiche regionali, mediante:

- a) il coordinamento dell'azione pubblica dei diversi livelli istituzionali coinvolti;
- b) il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse pubbliche;
- c) l'impulso agli investimenti pubblici e privati.

2. L'accordo di cui al comma 1, stipulato dalla Regione con le province e le autonomie locali e funzionali interessate, nonché con le aziende sanitarie, anche su specifici temi, contiene, in particolare:

- a) l'individuazione di obiettivi di sviluppo;
- b) l'individuazione di settori e ambiti di intervento per i quali è necessaria un'azione congiunta di più soggetti;
- c) le attività e gli interventi da realizzare;
- d) la ricognizione programmatica delle risorse attivabili;
- e) i tempi di attuazione;
- f) gli strumenti attuativi;
- g) le modalità per il monitoraggio e l'aggiornamento dell'accordo;

h) le modalità di adesione di eventuali soggetti privati.

Art. 4.

Programma Integrato di Sviluppo Locale.

1. Il Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati e organismi del terzo settore, che concordano uno o più obiettivi di sviluppo locale di una determinata area omogenea, in coerenza con la programmazione regionale.
2. Il PISL, proposto alla Regione da province, comunità montane, comuni o forme associative tra autonomie locali e camere di commercio, concerne l'attuazione di un programma di azioni ed interventi sulla base di obiettivi condivisi di sviluppo.
3. Il PISL, sulla base della ricognizione dei fabbisogni relativi alla finalità unitaria prescelta, definisce, in particolare:
 - a) gli obiettivi di sviluppo e le linee di intervento;
 - b) l'insieme di azioni, anche intersettoriali, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati;
 - c) il piano finanziario;
 - d) i tempi di realizzazione;
 - e) il soggetto responsabile della gestione del programma;
 - f) le modalità di gestione, controllo e sorveglianza.
4. Il soggetto responsabile per la realizzazione del programma ha il compito di coordinare, valutare e monitorare il processo di programmazione e l'intera fase realizzativa di ciascun intervento compreso nel programma. Il soggetto responsabile pone in essere tutte le azioni necessarie per garantire la completa realizzazione del programma.
5. Il PISL, approvato con atto della Giunta regionale, determina il quadro finanziario pluriennale delle risorse ad esso attribuite per ogni esercizio.
6. Gli interventi inseriti nel PISL devono essere coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica approvati o adottati da Regione ed enti locali interessati. Nel caso di previsioni difformi, alle procedure di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica aventi ad oggetto gli interventi inseriti nel PISL, si applicano i termini di cui all'art. 6, comma 11, della presente legge.
7. La Regione favorisce le iniziative inserite in un PISL nelle procedure di finanziamento degli investimenti previste da leggi regionali e da programmi nazionali e comunitari.

Art. 5.

Contratto di Recupero Produttivo.

1. Il contratto di recupero produttivo è l'accordo tra Regione, autonomie locali e funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale, in relazione al numero dei lavoratori coinvolti. Il contratto di recupero produttivo può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, e può essere attivato:
 - a) nelle aree colpite da eventi di dismissione totale o parziale di unità produttive;
 - b) per la realizzazione di progetti di investimento che generino una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali con immediato effetto di riassorbimento occupazionale.
2. Il contratto di recupero produttivo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. Il decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali

conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Con l'approvazione del contratto di recupero produttivo si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti. Qualora le previsioni del contratto di recupero produttivo comportino modificazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Qualora le previsioni del contratto di recupero produttivo comportino modificazioni dei piani territoriali provinciali o regionali, queste sono approvate dai rispettivi organi consiliari.

3. Qualora il contratto di recupero produttivo comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) .

Art. 6.

Accordo di programma.

1. La Regione promuove gli accordi di programma per assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di interesse regionale previsti dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, dagli altri piani e programmi regionali di settore e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi.

2. Il Presidente, di concerto con l'assessore competente per materia, promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta di deliberazione alla Giunta regionale. La proposta:

- a) indica le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l'ambito territoriale;
- b) individua i soggetti di cui al comma 1 dei quali sia prevista l'azione integrata;
- c) fissa il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

3. La proposta approvata dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale ed è pubblicata sul BURL per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della Giunta regionale, il Presidente della Giunta stessa o l'assessore competente per materia, se delegato, provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui al comma 5.

4. Al fine di garantire un più celere ed efficace conseguimento dell'interesse pubblico, i soggetti privati possono presentare al comitato di cui al comma 5 istanza di adesione all'accordo corredata da una proposta che specifica gli impegni da essa derivanti. Il comitato, avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), può accogliere l'istanza, richiedendo, se necessario, idonee garanzie.

5. I rappresentanti dei soggetti ed enti di cui al comma 2, interessati al raggiungimento dell'accordo di programma, costituiscono il comitato per l'accordo di programma. Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta o dall'assessore competente per materia, se delegato. Al comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.

6. Al comitato di cui al comma 5 compete:

- a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
- b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;
- c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;
- d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, anche assistiti da collaboratori esterni, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi preliminari e verifiche;
- e) proporre gli eventuali studi preliminari indicando le fonti di finanziamento;
- f) valutare le istanze di adesione dei privati all'accordo di programma.

7. L'accordo di programma prevede:


- a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi e la data di conclusione prevista;(2)
- b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
- c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
- d) le modalità di attuazione;
- e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;
- f) le sanzioni per gli inadempimenti;
- g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo;
- h) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale.


8. L'ipotesi di accordo di programma è deliberata dalla Giunta Regionale. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti, di cui al comma 2, che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore competente per materia.


9. Il collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Giunta o dall'assessore regionale competente per materia, se delegato, e composto dai rappresentanti dei soggetti di cui al comma 2. Il collegio, anche avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), verifica le attività di esecuzione dell'accordo secondo le modalità previste al comma 7, lettera g), interpreta le norme di attuazione ed esercita i poteri sostitutivi. Le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'accordo e non incidano sulle previsioni del piano regolatore generale, non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste dalla presente legge e sono autorizzate dal collegio.

10. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 2. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali, queste sono approvate dal Consiglio regionale. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.


11. Qualora l'accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di


coordinamento provinciale è resa dalla provincia al comitato per l'accordo di programma di cui al comma 5.(3) 

11.1. Se l'accordo di programma comporta variante al piano territoriale di coordinamento provinciale, il progetto di variante è trasmesso dal comune alla provincia, depositato presso la segreteria provinciale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito di cui al comma 11. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni nei successivi quindici giorni. Il consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante, che avviene entro quarantacinque giorni dal deposito degli atti in segreteria. (4) 

11 bis. Quando il programma di attuazione degli interventi e delle opere è concluso, il Collegio di vigilanza approva una relazione finale, predisposta dalla segreteria tecnica, che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate e dichiara concluso l'accordo.(5) 

12. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non compete alla Regione a norma del comma 1, la proposta, sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della comunità montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della provincia, rispettivamente competenti a norma dell'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000 , deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui al comma 2. La Giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000 , nonché al collegio di cui al comma 7 del citato articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000 .

13. (6) 

13 bis. Agli accordi di programma di cui al presente articolo e all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 comportanti variante urbanistica e promossi prima che il piano territoriale di coordinamento della relativa provincia sia divenuto efficace, continuano ad applicarsi le procedure di approvazione vigenti al momento della loro promozione, acquisita, se non già resa, la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale.(7) 


Art. 6 bis

Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata.(8)


1. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, di cui alla presente legge.
2. Per l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata da essa sottoscritti, la Regione può contribuire al sostegno degli interventi previsti, anche attraverso spese in conto capitale.

Art. 7.


Norme finali e abrogazioni.

1. Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono definite le modalità di promozione e di partecipazione della Regione e degli altri soggetti di cui al comma 2 dell'art. 3 alle sedi concertative, nonché le modalità per l'approvazione, il monitoraggio e ogni altro elemento necessario per l'attuazione degli strumenti di cui agli articoli 3, 4 e 5. 

2. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 (Disciplina delle procedure per gli accordi di programma)(10) 

b) i commi 68, 69, 70, 71 e 72 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')

(11) 

Art. 8.

Norma finanziaria.

1. Alle spese per la concessione dei contributi del fondo per gli studi preliminari agli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 13 si provvede, per l'anno 2003 e seguenti, con le risorse appositamente stanziare all'UPB 1.1.2.1.2.3 "Partenariato economico sociale e partenariato territoriale – Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata".

NOTE:

1. Il comma e' stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33.
2. La lettera e' stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33.
3. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lett. a) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11.
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 7, lett. b) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11.
5. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33.
6. Il comma e' stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. d), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33.
7. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 7, lett. c) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11.
8. L'articolo e' stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. e), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33.
9. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 5 maggio 2004, n. 12..
10. Si rinvia alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
11. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia